



254 24-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo

Presidente

Sent. n. sez. 372

Stefano Mogini

U.P. 04/03/2020

Massimo Ricciarelli

R.G.N. 47111/2019

Martino Rosati

Pietro Silvestri

Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da (omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12/06/2019

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la sentenza con cui (omissis) è stata condannata per i reati di truffa- limitatamente alle condotte commesse successivamente al (omissis) - e di peculato.

Dalle sentenze di merito si evince che l'imputata: a) era titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche a cui, nel corso del tempo, numerose persone si erano rivolte per effettuare il pagamento della tassa automobilistica regionale (bollo); b) era solita riferire ai clienti di non poter rilasciare, a causa della interruzione provvisoria del collegamento telematico, la ricevuta "ufficiale" del pagamento, cioè quella stampata dal sistema, ma solo una ricevuta informale, compilata manualmente; c) non eseguiva il

pagamento della tassa e di ciò i clienti si accorgevano solo successivamente; d) era stata autorizzata dalla Regione Campania alla riscossione delle tasse automobilistiche dal 3/01/2011 al 26/10/2011.

Sulla base di tali presupposti, i Giudici di merito hanno ritenuto di ricondurre al reato di peculato le condotte commesse nell'arco temporale in cui (omissis) era stata autorizzata alla riscossione delle tasse, mentre per quelle antecedenti e successive si è ritenuto perfezionato il reato di truffa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 420 ter - 178 cod. proc. pen.

L'imputata avrebbe presentato nel corso delle udienze celebrate nel giudizio di appello specifica certificazione medica attestante la esistenza di un legittimo impedimento a comparire, derivanti dalla recidiva di una grave patologia neoplastica, che già in precedenza l'aveva costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico e che la costringeva a cure invasive.

In particolare, all'udienza del 12/06/2019 la Corte, a seguito della documentazione prodotta, aveva disposto un accertamento sulle condizioni fisiche della imputata, all'esito del quale il medico aveva attestato che (omissis), affetta da postumi di chemioterapia si trovava in una condizione clinica che consentiva "il trasporto a mezzo ambulanza".

Secondo la ricorrente, la Corte, in ragione della verifica medica compiuta, avrebbe dovuto disporre il rinvio del processo e l'udienza sarebbe stata nulla.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 323 bis e 62 n. 4 cod. pen.; l'imputata avrebbe posto in essere numerose condotte illecite ma tutte aventi ad oggetto appropriazioni di valore economico limitato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo.

2. Dagli atti emerge che:



- l'udienza del 1/04/2019 fu rinviata per legittimo impedimento dell'imputata, che aveva presentato la propria cartella clinica ed ulteriore documentazione, comprovante come la stessa, affetta da esiti di intervento di glioblastoma, fosse stata sottoposta a chemioterapia per la quale necessitava di alcuni giorni di riposo;

- non diversamente, anche l'udienza del 6/06/2019, a seguito di ulteriore documentazione medica, fu rinviata per le stesse ragioni;

- all'udienza del 12/06/2019 l'imputata produsse certificazione medica del 10/06/2019 con cui veniva attestato che, a seguito di un ulteriore visita a domicilio, le erano stati prescritti cinque giorni di riposo assoluto "assieme a terapia medica, per effetti collaterali di chemioterapia";

- per ragioni formali, la Corte di appello dispose un accertamento domiciliare al cui esito il dott. (omissis), medico della Polizia di Stato, attestò che l'imputata presentava una "condizione clinica che consente il trasporto a mezzo ambulanza".

Sulla base di tali presupposti la Corte di appello ritenne non sussistente il legittimo impedimento a rigettò la richiesta di rinvio, celebrando il processo.

3. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo cioè dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge (Sez. 5, n. 15646 del 05/02/2014, Coviello, Rv. 259841; Sez. 3, n. 6357 del 16/10/2018, Santi, Rv. 275000).

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione del principio indicato.

In una fattispecie come quella in esame, non è innanzitutto chiaro perché la stessa situazione che aveva giustificato il rinvio delle udienze dell'1/04/2019 e del 06/06/2019 fu ritenuta non idonea a configurare il legittimo impedimento per la successiva udienza del 12/06/2019.

Sotto altro profilo, in una situazione ampiamente comprovata documentalmente, non è stato spiegato perché il mero fatto che l'imputata potesse raggiungere in ambulanza il Tribunale- circostanza, questa, già di per se rivelatrice del precario stato di salute della stessa- potesse garantire, nonostante la perdurante e obiettivamente grave situazione psicofisica che la stessa Corte di appello ben conosceva, che (omissis) fosse in condizioni di partecipare attivamente al processo.

Lo "sforzo" che alla (omissis) fu ingiustificatamente richiesto di compiere era inesigibile perché in contrasto con due principi fondamentali del nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la impossibilità di imporre al malato stress psico-fisici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili;



quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non siano compromesse da patologie rilevanti.

La nozione di "intervento dell'imputato" non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale dell'imputato, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.

Ne consegue che l'udienza del 12/06/2019 fu irrualmente celebrata, perché il processo avrebbe dovuto essere rinviato per il legittimo impedimento dell'imputato.

Ne deriva che, a causa della nullità vetrificatasi, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

